



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Racc. n. _____

CONTRATTO LAVORI PER LA FORMAZIONE DI NUOVO TRATTO PISTA

CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA POMINI / VIALE DON

MINZONI – PISTA CICLABILE VALLE OLONA

Importo: € _____ al netto del ribasso d'asta del _____ %

Impresa _____

C.I.G. Z3925FB78E

C.U.P. B21B18000660004

TRA

il **COMUNE DI CASTELLANZA**, di seguito per brevità chiamato **Comune**, con sede a Castellanza (VA), Viale Rimembranze n. 4, codice fiscale 00252280128, rappresentato dall'arch. Silvano FERRARO, nato a Busto Arsizio (VA) il 23/10/1960, nella sua qualità di responsabile del settore opere pubbliche, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di decreto sindacale n.21639 del 27/10/2017, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 107, punto 3, lett. c), del D. lgs. n. 267 del 18/8/2000, s.m.i.;

E

la società _____ con sede legale a _____, via/viale/P.zza _____, codice fiscale e Partita I.V.A. _____, rappresentata da _____, nella sua qualità di _____.

PREMESSO

che, con deliberazione G.C. n. _____ del _____, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di formazione di nuovo tratto pista ciclopedonale di collegamento tra via Pomini / Viale Don Minzoni / via Morelli/ pista ciclabile Valle Olona, per un importo a base d'asta di € _____+ IVA (comprensivo di € 1.898,24 + IVA per oneri della sicurezza);

che, con la stessa deliberazione G.C. n. _____, si è deciso di procedere all'affidamento degli stessi tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. lgs. n.50/2016, s.m.i., da espletarsi in modalità telematica tramite piattaforma SINTEL della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), con invito a 15 (quindici) operatori economici,

DATO ATTO

che, in data _____, protocollo n. _____, si è proceduto alla pubblicazione su SINTEL (ID _____), all'albo pretorio del Comune di Castellanza e sul sito web del Comune (www.comune.castellanza.va.it), dell'avviso esplorativo di cui sopra finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata;

che, entro il giorno _____, sono pervenute n. ____ (_____) richieste;

che, come risulta da verbale n. ____ del giorno _____, si è proceduto _____;

che, a seguito dell'individuazione dei partecipanti, si è proceduto al lancio della procedura (ID _____) tramite piattaforma SINTEL, e si è proceduto a stabilire il termine di scadenza offerta al _____;

RILEVATO

che, entro il termine di scadenza hanno risposto _____;

che, la documentazione amministrativa risultava corretta e pertanto tutte le società risultavano ammesse alle fasi successive;

che, a seguito dell'apertura dell'offerta economica e della lettura dei ribassi, la migliore offerta è risultata quella della società _____, con sede legale a _____, Via/Viale/P.zza _____, che ha offerto un ribasso del _____%;

CONSIDERATO

che, a seguito della verifica dei requisiti (ex art. 80 e 83 del D. lgs. n. 50/2016) con determinazione n. _____ del _____, sono stati affidati i lavori di formazione di nuovo tratto pista ciclopedonale di collegamento tra via Pomini / Viale Don Minzoni / via Morelli/ pista ciclabile Valle Olona, alla società _____ per l'importo complessivo di € _____ + IVA, al netto del ribasso d'asta del _____ % (importo complessivo di € _____ + IVA di oneri per attuazione D. lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta), la cui spesa posta a carico dei capitoli 10052005 è finanziata con mezzi propri.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Il **COMUNE DI CASTELLANZA**, rappresentato dall'arch. Silvano FERRARO, affida in appalto alla società _____, con sede legale _____, via/viale/p.zza _____, rappresentata _____, per i lavori di formazione di nuovo tratto pista ciclopedonale di collegamento tra via Pomini / Viale Don Minzoni / via Morelli/ pista ciclabile Valle Olona, per l'importo complessivo di € _____ + IVA (di cui € _____ + IVA per i lavori, oltre ad € 1.898,24 + IVA di oneri per attuazione D. lgs. n. 81/2008).

Art. 3 - La società accetta l'appalto dei lavori sotto l'osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, patti, modalità e condizioni dedotti e risultanti dalla deliberazione G.C. n. _____ del _____ (e relativi allegati) e dalla determinazione n. _____ del _____, che qui si intendono integralmente richiamate, e si obbliga ad

eseguire i lavori sopracitati secondo l'offerta caricata in SINTEL (ID _____).

Art. 4 - A garanzia degli obblighi contrattuali la società _____, ha prestato cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., di € _____ (_____) con polizza fideiussoria emessa da _____, agenzia di _____, il giorno _____, n. _____.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La società dovrà reintegrare la cauzione stessa, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 35 del capitolato speciale di appalto, la società ha stipulato polizza di assicurazione C.A.R. in data _____, con _____, agenzia di _____ con un massimale – partita ___ pari ad € _____, partita ___ pari ad € _____, partita ___ pari ad € _____ e un massimale – RCT unico pari ad € _____.

Il premio in corso è valido fino al _____ e la società si impegna con il presente atto a rinnovare o a sostituire con idonea garanzia la copertura assicurativa del presente appalto. Bolletta del versamento del nuovo premio dovrà essere consegnata/inviata al Settore Opere Pubbliche.

Art. 6 - Le lavorazioni oggetto dell'appalto nella costruzione di nuovo tratto di pista ciclopedonale in asfalto su area a verde sul viale Don Minzoni nel tratto tra via Pomini e via Morelli;

Categoria prevalente OS 30.

Art. 7 - Il contratto è stipulato *a misura* ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., e ai sensi dell'art. 43, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, s.m.i..

L'importo del contratto potrà variare in aumento o diminuzione, in base alle

quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., e le condizioni previste dal capitolato speciale di appalto.

Si fa inoltre espresso riferimento agli artt. 20, 21 e 22 del capitolato speciale di appalto (eventuali lavori a corpo, lavori a misura ed eventuali lavori in economia).

Art. 8 - Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 42 (quarantadue) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

Per quanto concerne la consegna e inizio dei lavori, i termini per l'ultimazione degli stessi, eventuale proroghe e differimenti nonché le sospensioni si fa espresso riferimento agli artt. 11, 12, 13, 14, e 15 del capitolato speciale di appalto.

Art. 9 - Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille giornaliero sull'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1), trova applicazione anche nei casi di ritardo indicati nell'art. 16, comma 2, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i) del capitolato speciale di appalto.

L'importo complessivo delle penali, determinate ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 16 del capitolato speciale di appalto, non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 19 del capitolato speciale di appalto, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Per quanto qui non espressamente richiamato di fa riferimento all'art. 16 del capitolato speciale di appalto.

Art.10 - Qualora l'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori, superi i 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione dell'amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i..

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori ed in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Si fa espresso riferimento, per quanto qui non riportato, all'art. 19 del capitolato speciale di appalto.

Art.11- Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, come indicato nell'art. 24 del capitolato speciale di appalto.

Art.12 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nelle disposizioni riguardanti l'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore.

Art.13 - Per quanto concerne i pagamenti in acconto (al raggiungimento di € 20.000,00), a

saldo e in caso di eventuali ritardi nel pagamento si fa espresso riferimento agli artt. 25, 26, 27 e 28 del capitolato speciale di appalto.

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ed il rispetto della normativa dettata per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi del D.P.R. n.207/2010, s.m.i. e della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Art.14 - A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale di appalto. A tale domicilio si intendono effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni in termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Art.15 - E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

La cessione di credito, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i..

Il Comune di Castellanza ha ritenuto, con deliberazione G.C. n. 93/2016, di non aderire a cessioni di crediti derivanti da contratti di servizi, concessioni, forniture e lavori, salvo il caso di cessioni di credito in applicazione della misura "*Credito in Cassa*" promossa da Regione Lombardia per crediti già maturati e certi, liquidi ed esigibili,

pertanto ai fini del presente atto sussiste il divieto di cessione anche ai termini dell'art. 9 della Legge n. 2248/1865 s.m.i. che stabilisce quanto segue: *“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”*.

Art.16 - Il subappalto non è ammesso come previsto dall'art. 37 del capitolato speciale d'appalto.

Art.17 - Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto è competente il foro di Busto Arsizio.

Art.18 - Si dà atto che per gli appalti con importo fino a € 150.000,00 + IVA, non è richiesta alcuna “comunicazione” di insussistenza di provvedimenti antimafia o dichiarazione di autocertificazione, ai sensi del D. lgs. n. 159/2011, s.m.i..

Art.19 - L'appalto sarà regolato dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di appalti pubblici di cui al D. lgs n. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 s.m.i. (per quanto applicabile), dal D.M. L. L. n. 145/2000, dal D. lgs. n. 81/2008 s.m.i. e dalle ulteriori normative di legge vigenti in materia.

Art.20 - Nell' esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Società si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti, negli accordi locali integrativi degli stessi e quelle concernenti la salute, la tutela, la sicurezza e l'assistenza dei lavoratori dando atto che in caso di inosservanza verranno applicate le norme e sanzioni previste dalle normative vigenti.

La società inoltre si impegna a rispettare, qualora applicabili, le norme per il diritto al lavoro dei disabili, Legge n. 68/1999, s.m.i., e le norme che disciplinano l'immigrazione e la condizione degli stranieri, ai sensi del D. lgs. n. 286 del 25/07/1998 (T.U.), s.m.i..

Art.21 - L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

Art.22 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, s.m.i., causa di risoluzione del contratto .

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.23 - Le eventuali spese di registrazione del contratto, da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 - II comma D.P.R. n. 131/1986, saranno a totale carico dell'appaltatore.

Art.24 - Imposta di bollo assolta con l'apposizione su copia cartacea dell'atto di n. 3 (tre) marche telematiche, da € 16,00 cadauna, identificate ai nn. _____, _____, _____.

Art.25 - Le parti espressamente rinunziano alla lettura degli atti citati, che seppur non materialmente uniti al presente atto, per espressa volontà delle parti, si intendono integralmente accettati.

Art.26 - Si informa che il trattamento dei dati personali relativi al presente contratto è effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e secondo le modalità a ciò strettamente connesse. La comunicazione

dei dati a soggetti pubblici o privati e la loro diffusione è ammessa quando sia prevista da norme di Legge o di Regolamento o quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali nei limiti previsti dall'art. 19 del D. lgs. n. 196/2003, s.m.i..

Il presente atto consta di _____ (_____) facciate interamente dattiloscritte e la presente _____ (_____) dattiloscritta fino a qui.

Letto, confermato, sottoscritto.

Silvano FERRARO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate)